



Provincia di Siena

Invito

alle Istituzioni Scolastiche di Secondo grado della provincia di Siena per la presentazione di richieste di assistenza educativa scolastica rivolta a studenti disabili – anno scolastico 2019/2020

Premessa

La Provincia di Siena adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

- della Legge Regionale n. 32/2002, e s.m.i, "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro";
- del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n.47/R e ss.mm., recante "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002 n.32";
- del D. Lgs. 112/1998 – "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" - Art. 139 co. 1 lettera c):
sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, i compiti e le funzioni concernenti:
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
- della Legge n. 104/1992 – "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modifiche ed integrazioni;
- della Legge n. 56 del 7.04.2014 - "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni" che nel disciplinare il nuovo ordinamento e le funzioni fondamentali delle province stabilisce che restino comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'art. 117, commi terzo e quarto e le funzioni esercitate ai sensi dell'art. 118 della Costituzione;
- della Legge di stabilità n. 208/2015 – art. 1 comma 947;
- del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 1 - Oggetto e finalità generali

Il presente invito riguarda la presentazione di richieste per il servizio di assistenza educativa scolastica a favore di studenti con disabilità certificata, iscritti nelle **Istituzioni Scolastiche di secondo grado** della provincia di Siena, per i quali si renda necessario attivare l'intervento di Assistenza Educativa Scolastica, a seguito di specifici fabbisogni certificati e documentati (art. 3 e 4 della L.104/92).

Il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica è finalizzato alla conquista dell'autonomia fisica, comunicativa, relazionale e di apprendimento del soggetto cui l'intervento è rivolto, ad esclusione degli interventi di assistenza di base che rimangono di competenza dell'istituzione scolastica.

Tale servizio si sostanzia nell'insieme degli interventi svolti a favore degli alunni con disabilità fisica e/o psichica, attraverso attività di supporto finalizzata all'integrazione scolastica, principalmente nei plessi scolastici in cui essi sono inseriti e comunque tale da rispondere alle specifiche esigenze dello studente. L'attività di supporto educativo può svolgersi anche durante le attività esterne programmate dalla scuola, quali le uscite didattiche.

Le attività previste si effettuano in un monte ore settimanale definito e all'interno dell'orario scolastico, con un orario funzionale al piano educativo individuale.

Art. 2 - Modalità di presentazione delle domande

Le richieste possono essere presentate dalle scuole superiori di secondo grado, aventi sede sul territorio della provincia di Siena utilizzando la "SCHEDA PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA", allegata al presente documento.

Oltre ai dati personali, la SCHEDA PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA deve contenere le informazioni sulle necessità di assistenza educativa in relazione ai bisogni di autonomia, comunicazione, relazione e apprendimento, rispetto ai quali vengono definiti:

le aree, gli obiettivi, le attività principali, le modalità operative, le risorse e la tempistica dell'intervento di assistenza educativa.

Le schede - debitamente compilate e firmate dal Dirigente Scolastico - **devono essere trasmesse entro il 16 ottobre 2019**, all'Ufficio "Istruzione, Formazione e Pari Opportunità" - Provincia di Siena - Piazza Duomo, 9 - 53100 Siena.

Art. 3 - Livelli ed aree di intervento

All'interno del processo di realizzazione del PEI, in collaborazione e in accordo con il personale docente, l'intervento del personale educativo-assistenziale privilegia quegli aspetti che sono maggiormente in grado di garantire e promuovere una reale integrazione dell'alunno/a con disabilità.

Il suo lavoro si articola su due livelli:

a) con l'alunno/a: l'intervento si esplica in azioni mirate al supporto individualizzato con la formulazione di proposte per rispondere ai reali bisogni dell'alunno/a;

b) sul contesto: l'intervento si pone come mediazione bidirezionale tra l'alunno/a con disabilità ed il suo contesto immediato (coetanei, gruppo classe, scuola, territorio).

Sono invece quattro le aree in cui l'educatore/trice assistente, in base alle indicazioni formulate in sede PEI, sviluppa la propria azione di supporto:

a. area delle autonomie: l'intervento, a partire dal profilo delle capacità dell'alunno/a, sviluppa percorsi educativi finalizzati all'acquisizione delle autonomie personali, quali:

- autonomie di base: (igiene e cura della persona, uso del denaro, ecc.);

- autonomia di movimento: (esplorazione dell'ambiente scuola, esplorazione dell'ambiente esterno con la partecipazione a visite didattiche, ecc.);

b. area della comunicazione: l'educatore/trice assistente supporta l'alunno/a nell'apprendimento e nell'ampliamento delle forme di comunicazione adeguate alla sua situazione di disabilità;

c. area della relazione: l'educatore/trice assistente facilita l'inserimento dell'alunno/a all'interno del gruppo classe, del gruppo dei pari, dell'intera scuola valorizzando situazioni e attività di tipo ludico, culturale, sportivo, ricreativo, ecc.

d. area degli apprendimenti: l'educatore/trice assistente collabora con gli insegnanti nel favorire lo sviluppo delle capacità metacognitive e dei contenuti didattici, in base alle possibilità di apprendimento espresse dall'alunno/a e al programma definito dal corpo docente.

L'educatore/trice assistente, anche in collaborazione con il personale docente, realizza le attività indicate nella scheda di richiesta di attivazione del servizio, per le aree individuate.

Fra queste si ricordano, in modo non esaustivo:

- interventi di assistenza di base, con l'aiuto del personale collaboratore scolastico, solo qualora previsti nel P.E.I. per lo sviluppo di competenze/autonomie di base acquisibili con specifici interventi;

- interventi su piccoli gruppi con il coinvolgimento degli alunni della classe, anche finalizzati alla costruzione di relazioni sociali significative, nelle modalità concordate con gli insegnanti;

- attività individuali mirate e funzionali all'autonomia, all'integrazione e/o alla comunicazione dell'alunno/a disabile che si svolgono esternamente alla classe di appartenenza in laboratori e/o aule di sostegno e/o altri spazi a ciò preposti, come indicato espressamente in sede PEI e/o di Programmazione collegiale;

- partecipazione a uscite didattiche, a stages, a viaggi di istruzione; in tali uscite, la responsabilità dell'educatore/trice assistente è limitata agli alunni seguiti e non può in alcun modo estendersi alla classe di riferimento di cui resta referente l'insegnante;

- partecipazione alla realizzazione di iniziative e attività finalizzate all'integrazione, all'inserimento sociale e/o lavorativo dell'alunno/a disabile in altre strutture e/o enti del territorio, concordate dalla scuola con i servizi territoriali e con la famiglia;

L'educatore/trice assistente, di norma, è in servizio in tempi diversi da quelli del personale docente di sostegno, salvo quanto previsto dal PEI in merito a compresenze che devono essere del tutto eccezionali e strettamente legate ad un progetto e a necessità specifiche. L'intervento educativo, seppur distinto, deve essere collegato e interconnesso a quello specifico del personale docente.

Art. 4 - Assegnazione e modalità di utilizzo dei finanziamenti

A seguito dell'istruttoria delle domande pervenute, effettuata dal competente Ufficio Provinciale in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale, la Provincia provvede all'assegnazione del monte ore settimanale per ciascuno degli alunni segnalati, tramite apposita scheda, con riferimento alle disponibilità di bilancio.

Le risorse assegnate vengono calcolate in base al costo orario previsto per l'educatore/assistente pari a complessivi €. 21,50 (ventuno/50), calcolati sulla media dei compensi orari stabiliti per le categorie di educatori D1 e D2 di cui al CCNL 2019 - Cooperative Sociali.

E' prevista la possibilità di riconoscere, agli Istituti Scolastici che ne facciano richiesta, un acconto sulle risorse da assegnare, al fine di consentire l'attivazione, nel minor tempo possibile, degli interventi di assistenza educativa.

L'acconto verrà calcolato in base ai seguenti parametri:

- base minima di n. 2 ore settimanali di assistenza educativa, per uno studente, al costo orario di €. 21,50,
 - n. 32 settimane, di durata presunta del corrente anno scolastico,
- per un ammontare quindi di €. 1.376,00.

In sede di assegnazione delle risorse ai singoli Istituti Scolastici si provvederà a ricalcolare l'ammontare complessivo spettante, tenendo conto dell'anticipo eventualmente concesso.

Il monte ore settimanale richiesto non potrà superare il limite massimo del 50% dell'orario di effettiva frequenza dell'alunno/a ed è indicato nella richiesta attraverso la ponderazione delle seguenti variabili:

- numero di ore di sostegno assegnate all'alunna/o;
- tipologia di disabilità e grado di autonomia dell'alunna/o;
- indicazioni dei Dirigenti Scolastici;
- frequenza settimanale effettiva dell'alunna/o.

Non saranno assegnate risorse per gli alunni che già usufruiscono del servizio di assistenza educativa scolastica.

La Provincia, in fase di assegnazione dei finanziamenti, provvederà, sulla base delle richieste pervenute e delle risorse finanziarie disponibili, ad una eventuale integrazione delle risorse assegnate all'attivazione del servizio di assistenza educativa o, se del caso, alla riduzione proporzionale dei finanziamenti richiesti da parte dei singoli Istituti scolastici.

L'esito delle richieste verrà comunicato, a mezzo PEC, agli Istituti Scolastici interessati, che provvederanno a reclutare gli operatori da destinare all'erogazione del servizio di assistenza educativa.

Art. 5 - Durata

Gli interventi di assistenza educativa potranno essere erogati entro l'anno scolastico 2019 -2020, con scadenza 30 giugno 2020, salvo interventi di continuità e/o piani di alternanza scuola/lavoro, da effettuarsi successivamente a tale scadenza e comunque ascrivibili all'anno scolastico 2019-2020.

Art. 6 - Verifica dell'intervento

La verifica dell'andamento dell'intervento individualizzato viene svolta dall'educatore/trice assistente, in collaborazione con il personale docente, almeno due volte per il periodo di riferimento:

- a) verifica intermedia: alla data del 28 febbraio 2020, l'educatore/trice assistente predispone una relazione di valutazione sull'intervento svolto fino a quel momento, contenente inoltre le osservazioni e le indicazioni per lo svolgimento delle attività da realizzare nei mesi successivi;

b) verifica finale: entro il 30 giugno 2020, l'educatore/trice assistente dovrà predisporre una relazione di valutazione finale sull'intervento svolto, fornendo inoltre proposte e indicazioni per l'eventuale programmazione del successivo anno scolastico, fatti salvi gli interventi di continuità e/o piani di alternanza scuola/lavoro, di cui al precedente art. 5, che saranno rendicontati a conclusione dell'attività.

E' prerogativa della Provincia sospendere e/o annullare il servizio educativo qualora riscontrasse una non conformità dell'intervento educativo rispetto al Piano e agli obiettivi indicati nella scheda di attivazione del servizio.

Art. 7 - Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato e modalità di erogazione del finanziamento

Gli Istituti Scolastici assegnatari dei finanziamenti dovranno attenersi scrupolosamente alle modalità di utilizzo degli stessi, indicati nella scheda di presentazione della richiesta.

Le inadempienze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente o l'inadeguatezza/non corrispondenza di quanto realizzato a quanto previsto nella richiesta, comporteranno il non riconoscimento delle attività svolte e l'eventuale revoca del finanziamento.

Il finanziamento sarà erogato secondo i tempi e le modalità di seguito previste:

- primo acconto, pari al 30% del finanziamento concesso, alla data di comunicazione di avvio degli interventi da parte degli Istituti assegnatari;
- secondo acconto, pari al 20% del finanziamento concesso, alla data di presentazione della relazione di verifica intermedia: 28 febbraio 2020 (di cui all'art. 6 lettera a);
- saldo alla conclusione delle attività, previa consegna della relazione finale (di cui all'art. 6 – lettera b) sulle attività svolte e rendiconto delle spese sostenute.

Art. 8 - Tutela privacy

I dati dei quali la Provincia entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto della vigente normativa: D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni compreso il Regolamento UE 679/2016 - GDPR- General Data Protection Regulation.

Art. 9 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. responsabile della presente istruttoria è la titolare della P.O. "Istruzione, Formazione e Pari Opportunità", Dott.ssa Roberta Guerri.

Art. 10 - Informazioni sull'avviso

Il presente avviso, che sarà inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche di secondo grado del territorio provinciale, è reperibile in internet nel sito della Provincia di Siena all'indirizzo: www.provincia.siena.it Sezione "Bandi e Avvisi". Informazioni possono inoltre essere richieste **esclusivamente via email** a: istruzione@provincia.siena.it